

**COMUNE DI ETROUBLES**

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**COMMUNE D'ETROUBLES**

REGION AUTONOME DE LA VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

13/02/2012

Oggetto: Determinazioni in merito ai tributi e alle tariffe comunali ed al tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2012.

L'anno duemiladodici addì tredici del mese di febbraio alle ore 14 e minuti 00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	TAMONE MASSIMO	x	
2	BIGNOTTI MARCO GIUSEPPE	x	
3	MORTARA ERIK	x	
4	MARJOLET SERGIO	x	
5	CERISEY FERRUCCIO	x	
6	COLLOMB MONICA ALFONSINA		x
7	GERBORE MICHEL	x	
8	MACORI PAOLO	x	
9	POMAT MURIEL	x	
10	CERISE CARLO	x	
11	DEFFEYES CARLO	x	
12	BRACCO CRISTINA		x
13	GODIOZ AURELIA	x	
	TOTALE	11	02

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sabina Rollet il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TAMONE MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Determinazioni in merito ai tributi e alle tariffe comunali ed al tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2012.**

Il Consiglio Comunale

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera c) del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

ATTESO altresì che il suddetto articolo prevede che, per i servizi a domanda individuale, la deliberazione stabilisca, oltre alle tariffe, anche il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con contributi a specifica destinazione;

VISTO l'articolo 53, comma 12, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio preventivo;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, che prevede che il bilancio di previsione pluriennale debba essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;

VISTO l'articolo 17 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30, che fissa quale termine per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 il 31 gennaio 2012;

VISTI gli articoli 21 e 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTO lo Statuto comunale e, in particolare, l'art. 13, lett. g) che stabilisce che il Consiglio comunale è competente ad adottare l'atto di determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, nonché delle aliquote e detrazioni tributarie;

RITENUTO opportuno che il Consiglio comunale proceda alla determinazione di tariffe, tasse ed aliquote dei tributi comunali per l'anno 2012;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 28 dicembre 2010 con cui si determinavano i tributi e le tariffe per l'anno 2011;

RITENUTO di analizzare singolarmente le varie tariffe e tributi;

**T.O.S.A.P.**

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale n. 39 del 01.09.1994 avente ad oggetto "Approvazione regolamento gestione T.O.S.A.P" e n. 38 del 10.08.1995 avente ad oggetto

"Approvazione modifiche regolamento gestione T.O.S.A.P. - Determinazioni in merito";  
VISTO l'art. 51 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che abolisce la T.O.S.A.P. dal 01.01.1999;  
VISTO l'art. 31, comma 14, della legge 23.12.1998, n. 448 che stabilisce che la lettera a) del comma 2 del suddetto articolo 51 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abrogato;  
PRESO ATTO pertanto che la TOSAP non è stata abolita e ritenuto opportuno non modificare tale tassa.

### T.A.R.S.U.

Al successivo punto dell'ordine del giorno verranno definite le tariffe e le modalità di applicazione della stessa.

### IMPOSTA PUBBLICITÀ E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 12.11.2002 con la quale si rideterminavano le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità;

VISTI:

- il decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, capo primo, riguardante l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto delle pubbliche affissioni;
- il Decreto Presidente del consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001 con il quale sono state rideterminate le tariffe per l'imposta sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993;
- l'art. 62 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2012 si provvederà ad approvare il Piano generale degli impianti ed il nuovo Regolamento comunale relative all'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni;

RITENUTO opportuno di non modificare per l'anno 2012, in attesa del nuovo Regolamento, le tariffe relative all'imposta di pubblicità e servizio pubbliche affissioni.

### I.M.U.

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale, all'articolo 13, ha previsto che a decorrere dal 01.01.2012 venga applicata in via sperimentale in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), che va a sostituire l'I.C.I.;

RILEVATO che la nuova imposta prevede, in particolare, una rivalutazione delle rendite catastali, l'applicazione di un'aliquota base dello 0,76% (con possibilità per il Comune di variare in aumento o diminuzione tale aliquota fino ad un massimo dello 0,3%), di un'aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze dello 0,40% (con possibilità per il Comune di variare in aumento o diminuzione tale aliquota fino ad un massimo dello 0,2%) e di un'aliquota per i fabbricati rurali dello 0,2% (con possibilità per il Comune di variare in diminuzione tale aliquota fino al limite minimo dello 0,1%), nonché l'applicazione di una detrazione di Euro 200,00 per l'abitazione principale (che può essere aumentata dal Comune fino a concorrenza dell'importo dovuto), elevata per gli anni 2012 e 2013 di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente nell'unità immobiliare;

RILEVATO inoltre che allo Stato è riservata una quota dell'I.M.U. pari allo 0,38% su tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

RILEVATO inoltre ad oggi non è chiaro quanto stabilisce la legge n. 201/2011 all'articolo 13, comma 17 (secondo cui i Comuni debbono versare allo Stato, oltre allo 0,38% di cui sopra anche tutto il maggiore introito ottenuto applicando le tariffe medie rispetto a quanto percepito nel 2011 - il Comune di Etroubles aveva incassato Euro 98.574,00; in caso di detrazione saranno i Comuni a dover versare la differenza con risorse proprie) e all'articolo 28 comma 3 (sembrerebbe che questo articolo stabilisca che i Comuni debbano versare una ulteriore somma allo Stato per il tramite della Regione, ma ad oggi non si hanno notizie su tali importi);

DATO ATTO pertanto che, poiché l'Amministrazione regionale ed il Governo Nazionale non hanno esplicitamente dissolto tutti i dubbi interpretativi dei due articoli precedenti, questa Amministrazione comunale stabilisce oggi di approvare la tariffa media, ma essendo slittato al 31 giugno 2012 l'approvazione delle tariffe per i Comuni a livello nazionale, ci si augura che entro tale data l'intera disciplina venga meglio illustrata e chiarita e ci si riserva pertanto di poter modificare successivamente tale tariffa;

RILEVATO infine che ogni Ente deve provvedere all'adozione di uno specifico Regolamento che disciplini la nuova imposta, in cui dovrebbero essere individuate le aliquote da applicare, ma che al momento non è possibile procedere alla stesura di tale Regolamento in quanto si è in attesa dei provvedimenti attuativi dell'articolo 13 della l. 214/2011;

RITENUTO di pertanto di individuare le seguenti aliquote e detrazioni I.M.U. da applicare nel territorio del Comune di Etroubles per l'anno 2012:

Aliquote: Abitazione principale e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna di queste categorie): 0,40%

Fabbricati rurali: 0,20%

Altri immobili: 0,76%.

Detrazioni: Euro 200,00 per l'abitazione principale e relative pertinenze, elevati per gli anni 2012 e 2013 di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se non fiscalmente a carico.

### **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Le tariffe verranno definite in un successivo punto dell'ordine del giorno.

### **TRASPORTO ALUNNI**

PRESO ATTO che nell'anno scolastico 2007/2008 è stata introdotta la seguente tariffa per il servizio di trasporto scolastico:

- € 90,00 per il 1° figlio - riduzione del 50% pari a € 45,00 per il 2° figlio - riduzione del 70% per ogni figlio oltre al 2° pari a € 27,00;

PRESO ATTO che nella riunione delle 4 Giunte comunali tenutasi ad Allein il 24 gennaio 2009 si era deciso di non variare le tariffe della refezione e del trasporto per il 2010 e che successivamente a tale riunione non si sono svolti ulteriori incontri tra le Giunte sull'argomento in questione;

RITENUTO quindi di dover mantenere la tariffa invariata, in quanto già tante sono le novità e gli aumenti delle tariffe per le famiglie in questi ultimi anni, oltreché per l'anno scolastico 2011-2012 anche per l'anno scolastico 2012-2013 - periodo settembre/dicembre 2012;

DATO ATTO che, sulla base dei dati contenuti nella tabella allegata, il tasso di copertura del

servizio è pari al 16%.

### **MENSA SCOLASTICA**

PRESO ATTO che nell'anno scolastico 2007/2008 è stata introdotta la seguente tariffa per il servizio di mensa scolastica:

- € 3,00 a pasto per il 1° figlio - € 1,50 a pasto per ogni figlio oltre al 1°;

PRESO ATTO che nella riunione delle 4 Giunte comunali tenutasi ad Allein il 24 gennaio 2009 si era deciso di non variare le tariffe della refezione e del trasporto neanche per il 2010 e che successivamente a tale riunione non si sono svolti ulteriori incontri tra le Giunte sull'argomento in questione;

RITENUTO quindi di dover mantenere la tariffa invariata, in quanto già tante sono le novità e gli aumenti delle tariffe per le famiglie in questi ultimi anni, oltreché per l'anno scolastico 2011-2012 anche per l'anno scolastico 2012-2013 - periodo settembre/dicembre 2012;

DATO ATTO che, sulla base dei dati contenuti nella tabella allegata, il tasso di copertura del servizio è pari al 63%.

### **CONCESSIONI CIMITERIALI:**

RICHIAMATA la deliberazione n. 41 del 21.05.2002 con la quale si adeguavano le tariffe dei servizi cimiteriali;

RITENUTO di confermare le tariffe già in vigore per gli esercizi precedenti.

### **DIRITTI DI SEGRETERIA:**

RITENUTO opportuno mantenere invariati per l'anno 2012 i diritti di segreteria in materia edilizia e urbanistica già applicati negli esercizi precedenti.

### **ADDIZIONALE I.R.P.E.F.**

RICHIAMATO il D. Lgs. 28.09.1998, n. 360, così come modificato dalla legge 13.05.1999, n. 133, con il quale è stata istituita l'addizionale I.R.P.E.F. a decorrere dal 1° gennaio 1999;

VISTI in particolare i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del sopracitato D.Lgs. che stabiliscono:

1. con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917;
2. I Comuni possono deliberare, entro il 31 dicembre, la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio. La variazione non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La suddetta deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza del decreto di cui al comma 2;

PRESO ATTO che l'adozione del provvedimento di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 non è un atto di autonomia della finanza locale, intesa quest'ultima quale capacità di determinare le risorse per far fronte alle spese derivanti dalla propria attività, ma semplicemente il trasferimento della responsabilità di una maggiore tassazione dei redditi dei cittadini sulle singole amministrazioni comunali; la spesa che sarà finanziata, infatti è una

parte di quella che attualmente è sostenuta dallo Stato per l'erogazione di servizi già finanziati attraverso le imposte versate dai cittadini;

CONSIDERATO che l'approvazione della variazione dell'aliquota addizionale IRPEF sarebbe un provvedimento in netto contrasto con la politica di contenimento dei costi in quanto finanziando parte dei servizi decentrati dallo Stato agli enti locali attraverso un incremento dell'imposizione fiscale, ancorché stabilito a livello locale, si ha un aumento del costo complessivo dei servizi già esistenti;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che il costo di tutti i servizi resi ai cittadini non debba aumentare in seguito al decentramento amministrativo e che debbano semplicemente essere ripartite diversamente le risorse che già attualmente derivano dal prelievo fiscale dell'IRPEF e ritenuto pertanto non opportuno variare l'aliquota addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

RITENUTO di non applicare l'addizionale IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del D. Lgs. 360/98 per l'anno 2012 e di chiedere che in sede di riparto si tenga conto delle nuove funzioni delegate agli enti locali e, di conseguenza, vengano anche trasferite le risorse necessarie a farvi fronte senza che aumenti il loro costo complessivo.

### IMPOSTA DI SOGGIORNO

RICHIAMATO l'articolo 32 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30, che prevede che a decorrere dall'anno 2012 i Comuni valdostani possano istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 13 gennaio 2012 con la quale è stata approvata la disciplina delle modalità di attuazione dell'imposta di soggiorno, a titolo sperimentale per l'anno 2012 al fine di verificarne le ricadute in termini di gettito e le problematiche applicative;

RITENUTO di non applicare l'imposta di soggiorno per l'anno 2012 proprio in quanto introdotta a livello sperimentale ed inoltre in quanto il carico fiscale delle famiglie italiane, che rappresenta la maggior percentuale di clientela delle strutture presenti nel Comune, è già aumentato notevolmente a decorrere dal 01.01.2012 (sono aumenti i costi di luce, gas, benzina, autostrada, ecc...) ed ulteriori prelievi potrebbero comportare una riduzione dell'affluenza, con conseguenti ricadute negative per l'economia del territorio comunale. Questa scelta inoltre permette di attivare una maggiore collaborazione, anche economica, degli operatori con il Comune e le associazioni presenti sul territorio, per l'organizzazione di eventi sul territorio. Entro la fine dell'anno si valuteranno i risultati ottenuti al fine di assumere consapevolmente le decisioni per l'anno 2013;

CONSIDERATO che lo schema di bilancio di previsione pluriennale 2012/2014, che verrà sottoposto all'approvazione in un successivo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna, tiene conto di quanto deliberato;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere favorevole, ai sensi di legge, sotto il profilo della legittimità e della regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente

## DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2012 in merito alle tariffe, ai tributi e ai servizi comunali quanto segue:

**TOSAP: Mantenimento delle tariffe già in vigore e risultanti dall'allegato A);**

**IMPOSTA PUBBLICITÀ E SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI: Mantenimento delle tariffe già in vigore e risultanti dall'allegato B);**

**I.M.U.: Applicazione delle seguenti aliquote e detrazioni:**

- Aliquote: Abitazione principale e relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna di queste categorie): 0,40%
- Fabbricati rurali: 0,20%
- Altri immobili: 0,76%

**Detrazioni: Euro 200,00 per l'abitazione principale e relative pertinenze, elevati per gli anni 2012 e 2013 di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se non fiscalmente a carico.**

**TRASPORTO SCOLASTICO: Mantenimento delle tariffe già fissate nella misura seguente:**

- € 90,00 per il 1° figlio;
- € 45,00 per il 2° figlio;
- € 27,00 per ogni figlio oltre al secondo;

**MENSA SCOLASTICA: Mantenimento delle tariffe già fissate nella misura seguente:**

- € 3,00 a pasto per il 1° figlio;
- € 1,50 a pasto per ogni figlio oltre al primo;

**CONCESSIONI CIMITERIALI: Mantenimento delle tariffe già fissate e risultanti dall'allegato C);**

**DIRITTI DI SEGRETERIA: Mantenimento delle tariffe già in vigore e risultanti dall'allegato D);**

**ADDIZIONALE IRPEF: Non applicazione dell'addizionale per l'anno 2012;**

**IMPOSTA DI SOGGIORNO: Non applicazione dell'imposta per l'anno 2012;**

2. di dare atto che i servizi a domanda individuale che questo Comune erogherà direttamente nel corso del prossimo triennio sono quelli della mensa scolastica e del trasporto alunni;
3. di approvare, per l'anno 2012, la copertura del costo complessivo del servizio pubblico a domanda individuale "trasporto scolastico" nella misura del 16%, come risulta dalla tabella allegata;

4. di approvare, per l'anno 2012, la copertura del costo complessivo del servizio pubblico a domanda individuale "mensa scolastica" nella misura del 63%, come risulta dalla tabella allegata;

5. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione pluriennale 2012/2014.



Letto, confermato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE  
TAMONE MASSIMO


IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sabina Rollet

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **15/02/2012** ai sensi dell'art. 52 bis della l.r. n. 54/1998.

Etroubles, li **15/02/2012**




IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sabina Rollet

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 ter della l.r. 54/98.

Etroubles, li **15/02/2012**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Sabina Rollet

---